

**VARIANTE ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA RELATIVA AL PROCEDIMENTO EX ART. 53,
COMMA 1, LETTERA B) DELLA L.R. 24/2017 PROCEDIMENTO UNICO PER LA
REALIZZAZIONE DI CAMPI DA PADEL
COMUNE DI SOLIERA (MO), VIA CORTE 200**



REBEL PADEL S.R.L. E RESHAPE S.R.L.
Rev. 20.06.2025

Sommario

1. PREMESSA	2
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	2
3. RICHIAMI DEL D.P.C.M. 1/3/1991 A RIGUARDO DELLE COMPETENZE DEI COMUNI ..	3
4. LA LEGGE N.447/95 - LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO	4
5. IL D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997 DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE	5
7. METODOLOGIA OPERATIVA DI AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE	6
8. L'ANALISI DELLE RELAZIONI TRA I LIVELLI DI PIANIFICAZIONE.....	8

1. PREMESSA

La presente relazione descrive le attività svolte e le metodologie adottate per la redazione della proposta di modifica del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Soliera (MO). In particolare si opera sulla base dell'attuale Zonizzazione Acustica vigente per effettuare modificazioni consistenti in:

I. Aggiornamento della classificazione di aree per le quali è stata introdotta una nuova destinazione d'uso rispetto al precedente aggiornamento

2. Riferimenti normativi

La Zonizzazione Acustica del territorio comunale ed i suoi successivi aggiornamenti fanno riferimento ad una serie di leggi e decreti nazionali e regionali che compongono il quadro normativo di riferimento per la tutela nei confronti dell'inquinamento da rumore. Legge Quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26/10/95.

La normativa a livello nazionale

La normativa nazionale sull'inquinamento da rumore si compone delle seguenti principali leggi e decreti. Essi vengono qui di seguito citati e si presenta una disamina di quelli contenenti articoli di interesse a riguardo della zonizzazione acustica e delle competenze degli enti locali.

I. DPCM 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

II. decreto è in parte superato da legislazione più recente. II. Legge 26/10/95 n° 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico". La legge prevede dei decreti attuativi per le diverse tipologie di sorgenti e problematiche legate al rumore.

- III. Decreto Ministeriale 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
- IV. DPCM 18/09/97 "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante"
- V. Decreto Ministeriale 31/10/97 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"
- VI. DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- VII. DPCM 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
- VIII. DPCM 11/12/97 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"
- IX. Decreto Ministeriale 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- X. D.P.R. 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"
- XI. D.P.R. 30/3/2004 n.142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'art.11 della legge 26/10/95 n.447".

Poiché la sensibilità al rumore è funzione della natura del ricettore (scuole, ospedali, fabbriche, etc...) è comprensibile che il territorio debba essere suddiviso in classi di destinazioni d'uso entro le quali non possono essere superati dei limiti assoluti. Per questa suddivisione del territorio nelle classi di destinazione d'uso ci si riferisce alla Tabella A del DPCM 14/11/97 nella quale vengono definite le 6 classi in cui va suddiviso il territorio. Per ciascuna classe vengono definite nelle Tabelle B,C,D del medesimo decreto rispettivamente i valori limite di emissione i valori limite assoluti di immissione ed i valori di qualità. Le definizioni delle classi sono riportate più avanti nel testo.

3. Richiami del D.P.C.M. 1/3/1991 a riguardo delle competenze dei Comuni

Sotto il profilo del contenimento dell'inquinamento da rumore la normativa affidava già con il DPCM 1/3/1991 agli enti locali specifiche competenze. Per quanto riguarda i comuni esse riguardano:

- la zonizzazione acustica del territorio
- il risanamento delle aree interessate dal rumore Il DPCM 1/3/1991 all'Art.2 comma 1 così recita: *"Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni adottano la classificazione in zone riportate nella tabella I". Successivamente, l'art. 6 della legge quadro 26 ottobre 1995 n° 447 recita: "Sono di competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali ed i rispettivi statuti: La classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'Art. 4 comma 1 lettera a) Il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a) L'adozione dei Piani di Risanamento di cui all'Art. 7* "Omissis".

Ed al citato art. 7: *"Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art.2 comma 1 lettera g)" - omissis - "i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il Piano Urbano del Traffico di cui al decreto legislativo 30/04/1992 n° 285 e successive modificazioni e con i piani previsti. I piani di risanamento sono approvati dal Consiglio Comunale."* - omissis.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze, sempre l'art. 7 al comma 3 così precisa: *"In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).*

Tale articolo 4, comma 1, lettera b), precisa che è compito delle regioni definire entro un anno dall'uscita della legge *"i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi".* In tal modo, ogni regione ha il potere di provvedere in sostituzione del comune inadempiente per prendere quei provvedimenti dovuti alla particolare gravità di determinate situazioni secondo le norme stabilite a livello regionale. Inoltre l'art.7 al comma 5 cita ancora tra le competenze dei comuni: *"Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento, la*

prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Per quanto riguarda le funzioni di controllo, esse sono in generale di competenza degli enti provinciali ma ai comuni, secondo quanto citato all'art.14 comma 2 della legge n° 447 compete: *"Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:*

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;*
- b) della disciplina stabilita all'art. 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;*
- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 - competenze dei comuni -;*
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art. 8, comma 5;"*

"omissis"

L'art. 8 comma 5 si rifà a tutti i documenti e le certificazioni da presentare da parte di chi svolge opere sul territorio comunale che necessitino di uno studio di impatto acustico. A tal proposito, lo stesso art. 8 al comma 2 elenca quali siano tali opere:

2 "Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;*
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni;*
- c) discoteche*
- d) circoli privati o pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;*
- e) impianti sportivi e ricreativi;*
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia"*

Per altre particolari opere, al comma 3 dello stesso art. 8 si precisa:

3. " E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole ed asili nido*
- b) ospedali*
- c) case di cura e di riposo*
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2"*

4. La legge n.447/95 - Legge quadro sull'inquinamento acustico

La legge 447/95 integra ed inquadra la normativa in materia di inquinamento acustico inizialmente trattata solo dal DPCM 1/3/1991. La legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.

Stabilisce le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Per i Comuni, in particolare, viene mantenuta la competenza in materia di classificazione acustica del territorio. In termini di valori limite di emissione delle sorgenti (Art. 2 comma 1, lettera e) e di valori limite di immissione nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno (Art. 2 comma 1, lettera f) la legge quadro rimanda ad appositi decreti attuativi per le specifiche tipologie di sorgenti. In particolare sono di interesse per il territorio comunale di Soliera:

- DPCM 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico
- DPR 459/98 - Rumore derivante da traffico ferroviario

- DPR 142/2004 - Rumore derivante da traffico stradale

5. Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

I valori limite delle emissioni sonore delle sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 447 sono indicati nella tabella B del DPCM 14/11/97 e dipendono dalle classi di destinazione d'uso del territorio. E' necessario che, per la loro applicabilità, i comuni abbiano provveduto alla zonizzazione acustica del proprio territorio. I valori assoluti delle immissioni sonore dipendono dalla zonizzazione acustica del territorio e sono indicati nella tabella C del DPCM 14/11/97 e dipendono anch'essi dalle classi di destinazione d'uso del territorio. I valori limite assoluti delle immissioni sonore sono gli stessi definiti in precedenza dal DPCM 1/3/91. I valori limite differenziali di immissione sono mantenuti nella quantità di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno. (Art.4 comma 1).

i. Tabella delle classi di destinazione d'uso del territorio

Classi di destinazione d'uso del territorio e relativi limiti di immissione-emissione sonora			
	Descrizione	Limite imm. / em. diurno	Limite imm. / em. notturno
Classe I	Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali e rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc...	50 / 45 dB(A)	40 / 35 dB(A)
Classe II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente dal traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.	55 / 50 dB(A)	45 / 40 dB(A)
Classe III	Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici	60 / 55 dB(A)	50 / 45 dB(A)
Classe IV	Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.	65 / 60 dB(A)	55 / 50 dB(A)
Classe V	Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.	70 / 65 dB(A)	60 / 55 dB(A)
Classe VI	Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.	70 / 65 dB(A)	70 / 65 dB(A)

La normativa a livello regionale per l'Emilia Romagna

Nell'ambito della normativa nazionale e della legge quadro sull'inquinamento acustico n°447/1995 in particolare, la Regione Emilia Romagna ha promulgato la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico". La legge, finalizzata alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione ed al risanamento dell'ambiente esterno ed abitativo ed alla salvaguardia della salute pubblica, riprende i dettami della normativa nazionale specificandone i tempi e le modalità di attuazione. In particolare essa regola le funzioni dei Comuni. Esse sono:

1. Predisposizione della classificazione acustica del territorio (Zonizzazione Acustica) da eseguirsi anche in occasione di ogni variante agli strumenti urbanistici
2. Adeguamento dei regolamenti comunali per definire apposite norme per:

- a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare
- b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore
- c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore
- d) la concessione delle autorizzazioni in deroga

3. Approvazione dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto ed i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose.

Oggetto del presente lavoro è quindi l'adempimento del punto 1) dell'elenco di competenze delle amministrazioni comunali ovvero della predisposizione della classificazione del territorio (o del suo aggiornamento).

All'art.2, la legge indica le modalità generali di classificazione acustica del territorio, da effettuarsi in modo da:

- a) Ricomprendere l'intero territorio comunale
- b) aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso al fine di evitare un'eccessiva frammentazione
- c) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile oppure all'aperto
- d) considerare la vocazione intrinseca e l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio
- e) attenersi alle linee guida regionali
- f) assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'art.2 comma 1 lettere e), f), g) ed h) della l.447/95. All'art.11 la legge prevede le modalità di concessione di deroghe temporanee per l'esecuzione di lavori presso cantieri edili, spettacoli all'aperto, etc...

Le linee guida regionali per la classificazione del territorio

A seguito dell'approvazione della citata legge regionale n°15/2001, la Regione Emilia Romagna ha predisposto una metodologia tecnica di redazione della classificazione acustica del territorio. Grazie ad una serie di regolamenti tecnici, è così possibile mantenere un adeguato standard operativo nella pianificazione del territorio ed evitare la zonizzazione di territori contigui secondo differenti criteri. Le linee guida per la zonizzazione, prevedono la redazione della classificazione acustica del territorio secondo 4 fasi operative:

- **Fase 1:** Analisi degli strumenti urbanistici e predisposizione di una prima bozza di classificazione sulla base del P.R.G.C.
- **Fase 2:** Analisi dello stato di fatto per mezzo di sopralluoghi sul territorio e completamento della bozza di zonizzazione per quelle aree che dalla sola analisi del P.R.G. non possono essere direttamente classificate.
- **Fase 3:** Omogeneizzazione della classificazione per evitare una eccessiva frammentazione delle classi acustiche sul territorio.
- **Fase 4:** Inserimento di fasce cuscinetto e di fasce di pertinenza delle infrastrutture e predisposizione della definitiva proposta di zonizzazione acustica da sottoporre all'iter di approvazione.

Al termine della fase 4 si ha l'elaborato tecnico definitivo che costituisce la proposta di classificazione del territorio da sottoporre all'iter di approvazione.

7. Metodologia operativa di aggiornamento della zonizzazione

L'aggiornamento della zonizzazione acustica del territorio comunale deve essere predisposto sulla base degli altri strumenti urbanistici, mantenendo come riferimento primario la zonizzazione vigente giacché, rispetto ad essa, non devono essere introdotti nuovi accostamenti critici tra classi acustiche non contigue. Qui di seguito vengono sintetizzate le fasi operative da seguire.

Fase 1: acquisizione delle informazioni relative agli attuali strumenti urbanistici

La prima fase in sede di aggiornamento della zonizzazione acustica viene eseguita con riferimento alla cartografia dei piani urbanistici aggiornati e della zonizzazione vigente. In questa fase vengono identificate nello specifico le aree che sono state oggetto di modificazione a partire dalla data di approvazione della Zonizzazione Vigente e su di esse si concentra l'attenzione per l'eventuale aggiornamento in conformità con le variazioni introdotte dalle varianti.

Per lo svolgimento di questa fase si fa specifico riferimento anche alle Norme Tecniche d'Attuazione del piano, per la comprensione della destinazione d'uso delle aree e delle zone omogenee di territorio

Fase 2: completamento delle informazioni ed analisi diretta del territorio

Sulla base di quanto eseguito durante la fase 1 ed eventualmente eseguendo sopralluoghi diretti sul territorio (anche grazie a strumenti informatici quali cartografia satellitare, etc...) si definiscono le effettive destinazioni d'uso e le loro perimetrazioni: si illustrano le risultanze della assegnazione delle classi acustiche alle differenti aree in base alla sola loro destinazione d'uso prevalente.

In questa fase, dunque, ad ogni area ricompresa nel territorio comunale corrisponde la classe acustica che ad essa meglio corrisponde sulla base delle definizioni di cui alla Tabella delle classi di destinazione d'uso del territorio.

Fase 3: omogeneizzazione della classificazione acustica

A seguito del completamento della fase 2, la metodologia operativa prevede di accorpate zone contigue in modo tale da evitare micro-classificazioni. I criteri di omogeneizzazione sono i seguenti:

1. Eliminazione delle aree di dimensioni ridotte (cioè con superficie inferiore a 12000 m²) che si trovano in situazione non omogenea ovvero comprese o contigue ad aree uniformi di maggior superficie e che pertanto non costituiscono delle Unità Territoriali Omogenee sufficientemente estese da poter mantenere una classificazione indipendente.
2. Assegnazione di una sola classe acustica agli isolati frammentati in aree acusticamente diverse e di dimensioni ridotte (tutte con superficie inferiore a 12000 m²), con il criterio seguente:
 - a) si procede all'omogeneizzazione verso una determinata classe se l'area relativa a questa risulta maggiore del 70% dell'area totale dell'isolato ed all'interno dell'isolato siano presenti aree che hanno tra loro un solo salto di classe.
 - b) in caso contrario la classe conseguente al processo di omogeneizzazione dovrà essere assegnata osservando le caratteristiche insediative in relazione alla già citata tabella del D.P.C.M. 14/11/1997.
 - c) Le aree appartenenti alla classe I non sono omogeneizzabili. Se esse costituiscono più del 70% dell'isolato esso sarà tutto di classe I.

Fase 4: inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto

Terminata la fase di omogeneizzazione della classificazione ed eliminate quindi le eventuali parcellizzazioni, si procede a verificare l'eventuale presenza di contiguità tra aree con salti di più di una classe (ad esempio un'area appartenente alla classe II a lato di una appartenente alla classe IV).

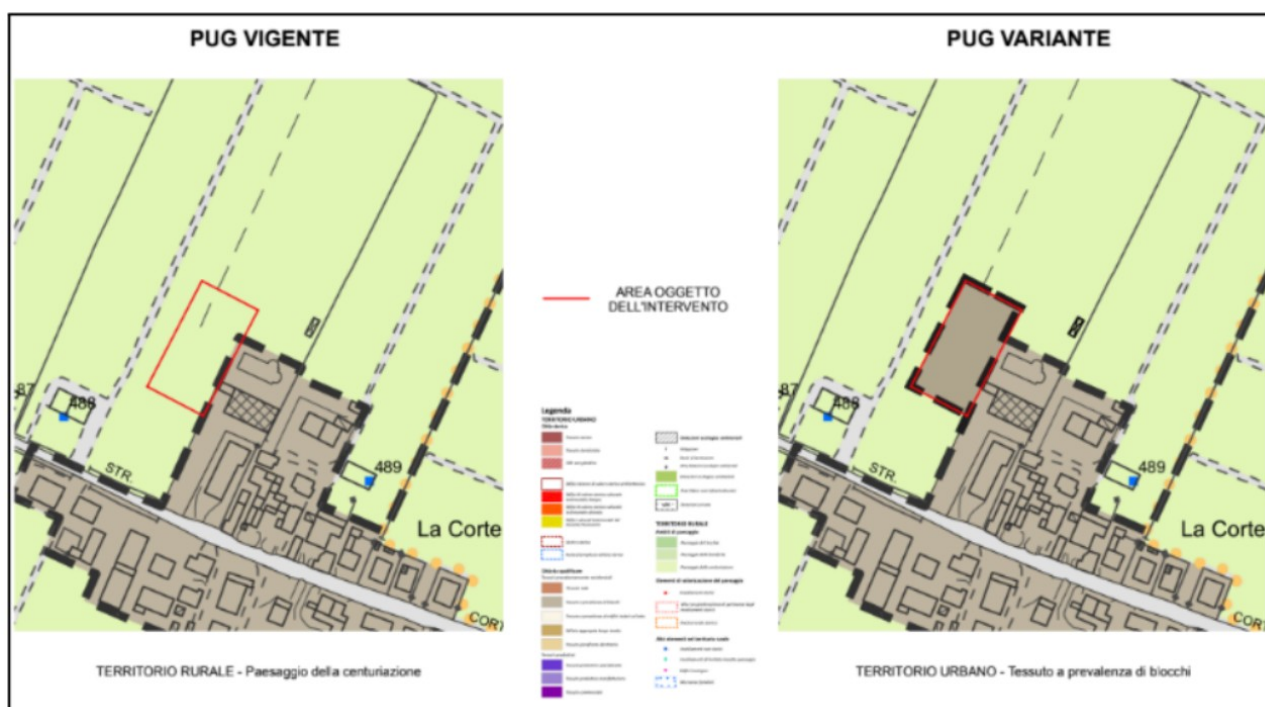
Qualora questa eventualità si verifichi presso aree non ancora utilizzate e/o edificate o soltanto parzialmente utilizzate, devono essere previste fasce cuscinetto dell'ampiezza di almeno 50m tali da poter compensare i salti di classe. Ad esempio occorre (qualora possibile) inserire una fascia di larghezza pari a 50m tra un'area appartenente alla classe II che si trovasse ad essere contigua ad una alla quale sia stata assegnata la classe IV. In sede di aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica NON devono essere introdotti nuovi accostamenti critici.

8. L'analisi delle relazioni tra i livelli di pianificazione

Il Comune di Soliera ha provveduto alla classificazione acustica del territorio comunale con Delibera di Consiglio Comunale n° 25 del 23/04/2024.

Lo strumento di pianificazione vigente del comune di Soliera è il PUG dell'Unione delle Terre d'Argine redatto in forma intercomunale (Soliera, Carpi, Novi, Campogalliano), adottato in data 20/07/2023 e approvato in data 11/03/2024 con Delibera del Consiglio dell'Unione nr. 10.

Dalla consultazione della tavola TR1_14 del PUG, l'area oggetto d'intervento appartiene al territorio rurale e si pone in adiacenza al perimetro al Tessuto Urbanizzato (TU). La variante proposta, che persegue lo scopo di realizzare l'ampliamento del complesso sportivo, consiste quindi nella variazione d'ambito dei terreni individuati da "Territorio rurale in perimetro del tessuto urbano" a "Territorio urbano – Tessuto con prevalenza di blocchi", come riportato nell'estratto planimetrico sottostante.



La vigente normativa acustica impone che, nel processo di approvazione di varianti urbanistiche, venga verificata la compatibilità delle aree interessate dalla variante con la classificazione acustica; in caso di riscontrata coerenza, si dovrà verificare se le modifiche che la variante andrà ad introdurre comportino la necessità di procedere alla modifica della zonizzazione acustica per lo stato di progetto vigente, che dovrà essere resa coerente con le nuove previsioni d'uso.

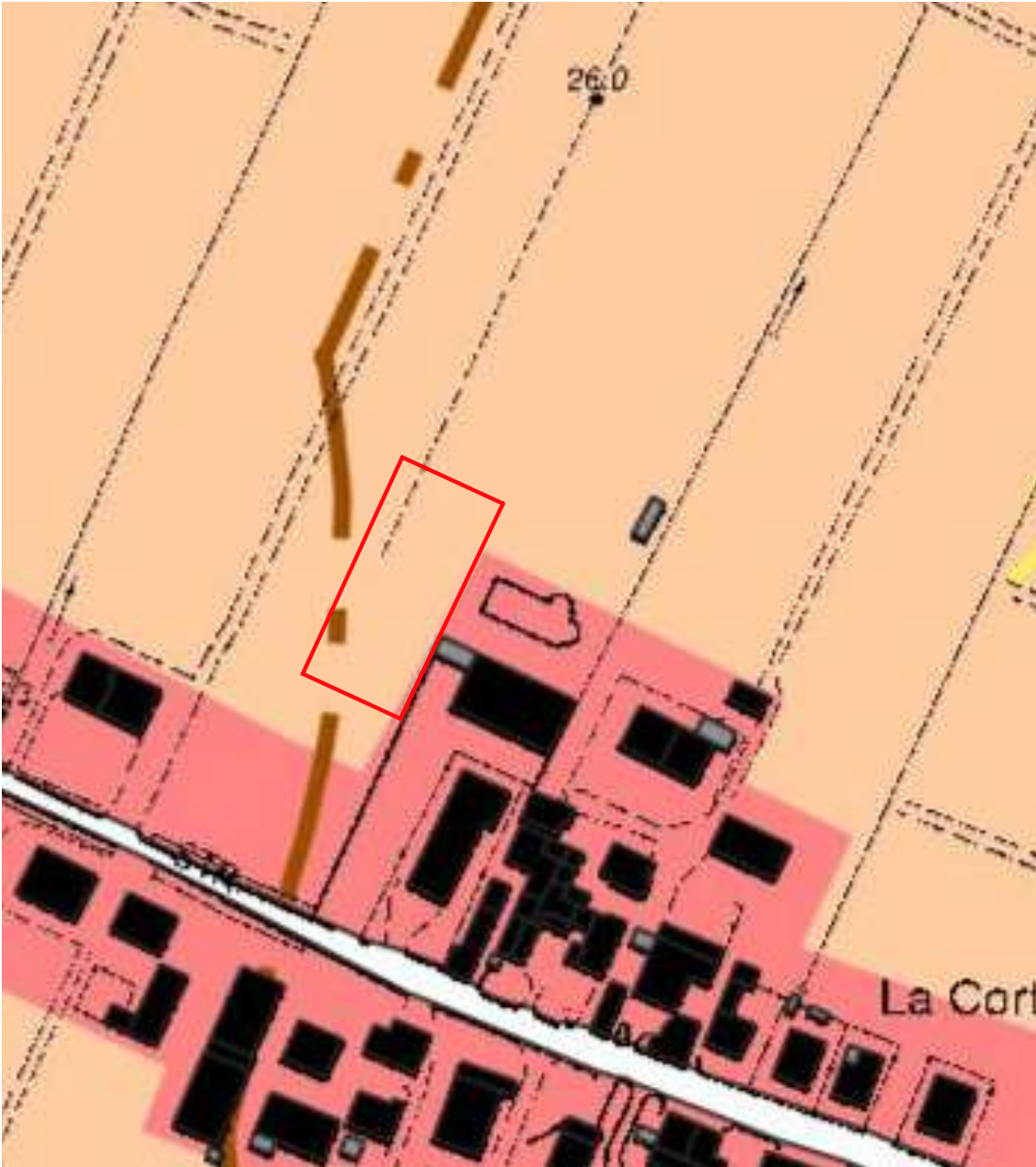
1. RICADUTE SULLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Secondo quanto previsto dalla Normativa in materia di acustica ed in particolare dalla L.R. 15/2001 e dalla D.G.R. 2053/2001 la classificazione acustica del territorio si basa sull'individuazione delle Unità Territoriali Omogenee secondo criteri di omogeneità, quali: uso reale, tipologia edilizia esistente e infrastrutture per il trasporto esistenti. Pertanto qualsiasi modifica nell'uso del territorio porta alla necessità di aggiornamento di detta Classificazione.

Si ritiene in questo modo che la classe assegnata sia adeguata alla previsione di insediamento della struttura sportiva in coerenza con l'attuale procedimento di variante al PUG come esplicitato dall'ex art. 53 della L.R. 24/2017 .

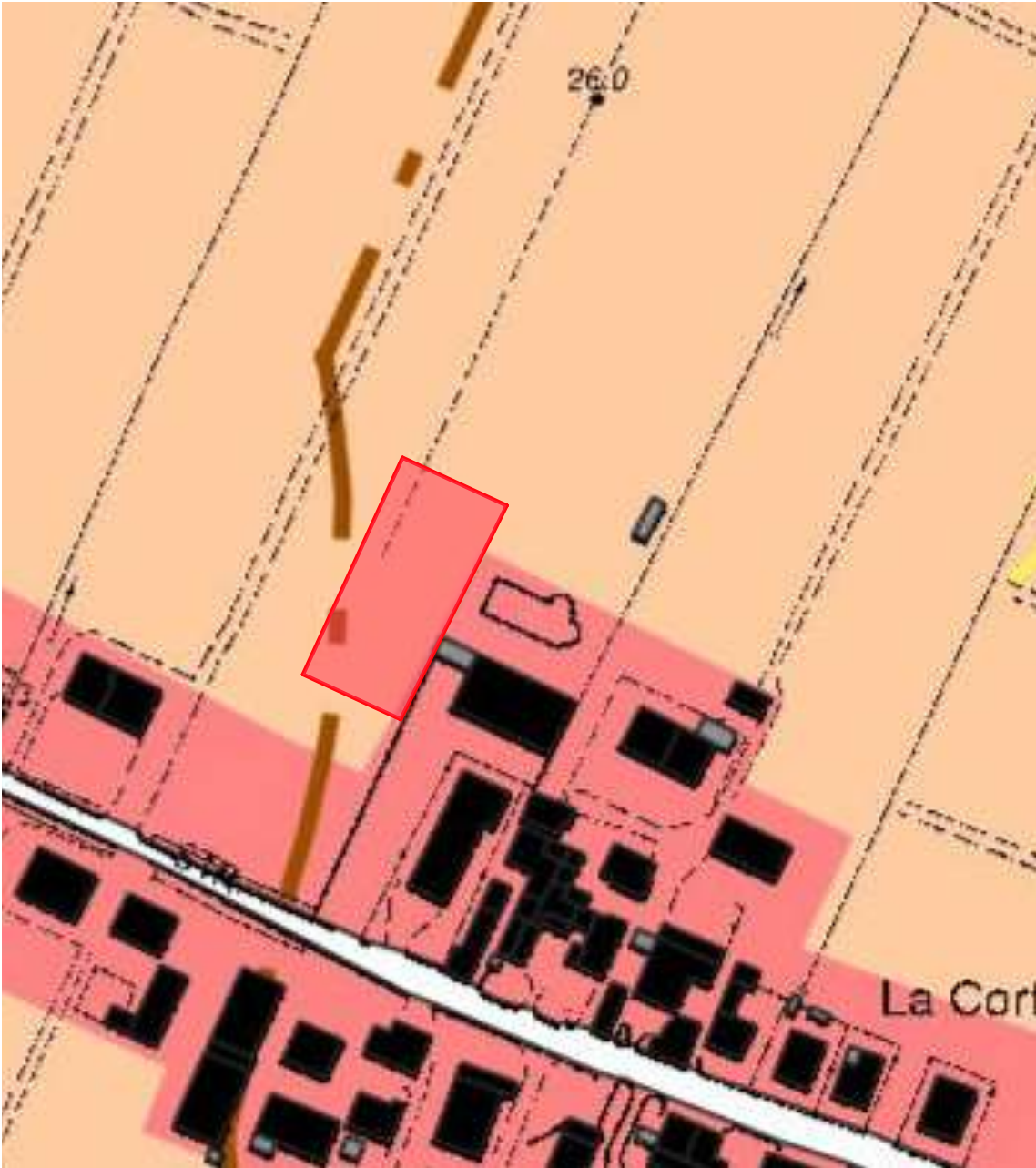
ESTRATTO TAVOLA 4 - PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE

ZAC VIGENTE



CLASSE III

ZAC VARIANTE



CLASSE IV

AREA OGGETTO DELL'INTERVENTO

Legenda

- Classi PCCA - Stato di Fatto
- Classe I
 - Classe II
 - Classe III
 - Classe IV
 - Classe V
 - Classe VI
- Classi PCCA - Stato di Progetto
- Classe I di Progetto
 - Classe II di Progetto
 - Classe III di Progetto
 - Classe IV di Progetto
 - Classe V di Progetto
 - Classe VI di Progetto
- Siti dedicati a manifestazioni a carattere temporaneo (art. 4 comma 1 lett.a Legge 447/95)
- Aree per spettacolo
- Fasce di Pertinenza Ferrovie (D.P.R.459/1998)
- Rete Ferroviaria Esistenze; fascia infrastrutturale A
 - Rete Ferroviaria Esistenze; fascia infrastrutturale B
- Fasce di Pertinenza Strade (D.Lgs 142/2004)
- Strada di tipo A - Autostrada; fascia infrastrutturale A
 - Strada di tipo A - Autostrada; fascia infrastrutturale B
 - Strada di tipo C - Extraurbana secondaria; fascia infrastrutturale A
 - Strada di tipo C - Extraurbana secondaria; fascia infrastrutturale B
 - Strade D - Urbana di scorrimento; fascia infrastrutturale A
- Strade di Progetto Strategia
- Collegamenti potenziali stradali in previsione
 - Corridoi infrastrutturali in previsione
 - Progetti autostradali e stradali di scala vasta